CAMERA DEI DEPUTATI N. 1397

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FERRARINI

Disposizioni in materia di risorse idriche

Presentata il 29 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si intendono riprendere gli spunti positivi di un disegno di legge approvato dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati nella decima legislatura, nella considerazione che è urgente intervenire nell'economia idrica dove gli strumenti di intervento sono molteplici ma non ancora adeguatamente utilizzati. Essi, infatti, devono essere orientati al perseguimento di fini sociali ed a conseguire una diffusa utilità sociale nella consapevolezza di operare sugli usi di una risorsa il cui valore è destinato ad accrescersi nel prossimo futuro fino al punto di costituire uno dei vincoli allo sviluppo economico.

L'uso razionale delle risorse idriche rientra tra i fini sociali ai quali deve essere coordinata ed indirizzata l'attività economica pubblica e privata al fine di porre le basi per la formazione di una cultura dell'acqua alla quale ancorare una gestione efficiente delle risorse.

Risulta evidente che, oltre l'ammissione di princìpi di fondamentale importanza per il corretto uso delle risorse, occorre assicurare al Paese una diversa organizzazione dei servizi idrici, basata sulla economicità della gestione.

Dai numerosi dibattiti svolti sul tema, anche confrontando la nostra situazione con quella di altri Paesi europei come l'Inghilterra e la Francia, è emerso un

quadro dettagliato ed approfondito della situazione dell'acqua, dalla pianificazione degli interventi, ai finanziamenti, alla realizzazione e gestione.

Il complesso delle proposte, recepite puntualmente nella presente proposta di legge, può essere riassunto in tre concetti:

l'acqua è un bene che sta diventando scarso e pertanto va salvaguardato e gestito efficacemente: andrà pagato dagli utenti in misura maggiore di quanto non avvenga oggi (con tariffe tali da coprire integralmente, o per una certa quota, i costi di investimento, gestione e manutenzione);

è necessario operare non per l'approvvigionamento idrico in senso stretto, bensì nell'ambito del ciclo integrale dell'acqua, che va dalla captazione, alla depurazione, alla distribuzione, al riuso degli scarichi finali;

si impone la collaborazione pubblico-privato (peraltro già marginalmente presente nel settore sotto la forma delle concessioni di gestione) volta a ottenere l'incremento dell'efficienza e dell'efficacia del ciclo dell'acqua.

Attualmente l'offerta di acqua è già insufficiente rispetto alla domanda, in particolare nelle aree meridionali del Paese (basti pensare che il minimo garantito con tariffa agevolata è pari a 250 litri al giorno per appartamento).

Se si considera la quantità di acqua effettivamente erogata si è di fronte statisticamente a questa situazione:

in Friuli-Venezia Giulia il 67,1 per cento delle case ha l'acqua tutto il giorno, in Puglia soltanto il 32,3 per cento, in Sicilia il 14,5 per cento, in Sardegna il 13,5 per cento.

Le cause di questo divario tra domanda ed offerta sono molteplici e strettamente connesse: distribuzione non presente su tutto il territorio; dispersione dell'acqua che si aggira mediamente intorno al 40 per cento della portata complessiva; assenza di manutenzione; carenze nella gestione; inquinamento per infiltrazione di sostanze tossiche; spreco della risorsa acqua e carenza di riuso dell'intero ciclo.

Per superare questi problemi è necessario operare una trasformazione dell'attuale sistema, che segua la via di un'attenta politica in materia di attuazione di un uso razionale indispensabile per lo sviluppo socio-economico del Paese.

Tali cambiamenti postulano alcune urgenti necessità: costruzione di un quadro conoscitivo completo delle disponibilità esistenti e delle attuali modalità d'uso (compreso un catasto delle acque sotterranee), finalizzato a valutare la qualità delle esigenze e degli interventi; politiche di gestione manutentiva (comprese quelle nel settore depurativo) volte a non perdere l'efficacia delle risorse acquisite; organica politica tariffaria, oggi certamente inadeguata perché caratterizzata da prezzi molto bassi (a titolo puramente emblematico, a Roma l'acqua costa 480 lire al metro cubo, ad Amburgo 1.410) e da usi spesso dissennati; considerazione della connessione tra sistemi idrici geograficamente diversi (ad esempio tra il sistema campano e molisano e tra quello della Puglia e della Basilicata); politiche di riuso delle risorse sul piano agricolo e su quello industriale.

Già con la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, erano state dedicate al settore dei servizi idrici tre disposizioni:

a) l'articolo 1, comma 4, che prevede tra i soggetti attuatori della difesa del suolo i consorzi di bonifica ed irrigazione nonché i comuni, nei quali devono includersi gli enti acquedottistici;

b) l'articolo 3, comma 1, lettera *q)*, che prevede la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici del settore, sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni;

c) l'articolo 35, che dispone il modello di organizzazione dei servizi idrici pubblici, con la individuazione di ambiti territoriali ottimali per la gestione me-

diante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque usate.

Pertanto la presente proposta assume anche la funzione di attuazione dei princìpi stabiliti dalla legge per la difesa del suolo, nel settore dei servizi idrici.

Passando all'esame delle disposizioni, l'articolo 1, nel recepire il principio della pubblicità delle acque, estende quanto disposto dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, per le acque aventi attitudine ad usi di pubblico generale interesse. Tra i princìpi generali già entrati nella cultura comune e nella politica legislativa degli ultimi anni, sono codificati anche quello dello sviluppo sostenibile, mediante la salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, nonché l'uso plurimo delle acque, da indirizzare al risparmio delle risorse: il riutilizzo idrico valorizza, infatti, una caratteristica naturale del bene acqua, ossia la sua suscettibilità ad essere riutilizzato più volte, a diversi scopi, a condizione che non ledano la qualità dell'acqua destinata al consumo umano.

L'articolo 3, nel regolare l'equilibrio del bilancio idrico, al comma 4, introduce il *concetto delle temporanee limitazioni* all'uso delle derivazioni idriche, qualora siano ritenute necessarie per speciali motivi di interesse pubblico o per eccezionali deficienze dell'acqua disponibile: la necessità di tale definizione è stata riscontrata da diverse parti, ma urtava con una giurisprudenza millenaria che proclama il diritto intangibile al prelievo idrico.

Anche l'articolo 4, alla lettera *f)* del comma 1, contiene un'importante definizione di servizio idrico, valida a livello ordinamentale e rispondente ad una concezione integrata dei servizi pubblici di adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

L'articolo 5 prevede un potere propositivo delle autorità di bacino nella delimitazione degli ambiti ottimali di cui all'articolo 35 della citata legge n. 183 del 1989 a cui le regioni devono attenersi.

Dopo che l'articolo 6 ha prescritto l'aggiornamento del piano generale regolatore degli acquedotti, l'articolo 7 stabilisce i criteri di rispondenza tra costi e ricavi, prevedendo che le tariffe costituiscono il corrispettivo del servizio idrico. La tariffa viene altresì determinata ed adeguata ogni anno dai soggetti gestori dei servizi idrici.

Si sancisce, inoltre, il criterio di autofinanziamento degli interventi e il Ministro dell'ambiente elabora le metodologie tecniche e determina i parametri di base per il calcolo della tariffa e i criteri di corrispondenza costi-ricavi.

L'articolo 9 disciplina l'organizzazione del servizio idrico formulando la casistica dei modelli amministrativi di gestione unitaria ed integrata.

Le gestioni esistenti vengono regolamentate dall'articolo 10, con una soluzione volta a superare la situazione « oasistica » esistente con modalità non traumatiche.

L'articolo 11 disciplina i rapporti tra gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi idrici mentre l'articolo 12 stabilisce le dotazioni di impianti, canalizzazioni, immobilizzazioni, le attività e passività che nel servizio pubblico di adduzione e distribuzione di acqua e di usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue sono trasferiti al nuovo soggetto gestore.

Viene, inoltre, previsto che il soggetto gestore del servizio idrico può gestire altri servizi pubblici oltre quello idrico ma con questo compatibile.

L'articolo 15 regolamenta la disciplina delle acque nelle aree protette e questo anche in relazione alla recente legge quadro in materia del 6 dicembre 1991, n. 394.

Gli articoli 17 e 18 sono volti ad attuare metodi di risparmio idrico e riutilizzo delle acque reflue.

Specialmente quest'ultima norma, con la previsione del sistema di riciclo delle acque di scarto e la realizzazione di acquedotti per consumi diversi da quelli

civili porta un elemento di assoluta novità nel sistema-acqua oggi esistente e volto ad incrementare il risparmio idrico.

L'articolo 19 disciplina il trasferimento di acqua tra i sistemi acquedottistici ricadenti in più regioni per garantire la razionalità delle risorse idriche destinate al consumo umano nonché per prevenire l'emergenza idrica, per costituire scorte e per la ricarica delle falde.

A tal fine viene previsto che le opere da realizzare per la finalità suddetta vengano affidate in concessione nel rispetto delle normative concorsuali comunitarie.

Il capo III contiene norme sulla tutela delle acque sotterranee, il capo IV le norme sugli usi produttivi delle risorse e il capo V le disposizioni finali e transitorie.

L'urgenza di offrire alla comunità nazionale uno strumento legislativo adeguato alle necessità di approvvigionamento idrico rendono quanto mai opportuna una rapida approvazione di questa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

(Tutela e uso delle risorse idriche).

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà.

2. Qualsiasi uso delle risorse naturali è praticato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a poter fruire di un integro patrimonio ambientale nazionale.

3. Gli usi plurimi delle acque sono indirizzati al risparmio delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono regolate da leggi speciali.

ART. 2.

(Usi plurimi delle acque).

1. L'uso dell'acqua destinata al consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo esercitabili a monte del punto di presa o di derivazione. Gli altri usi del corpo idrico sono ammessi a condizione che non ledano la qualità dell'acqua destinata al consumo umano, restando in ogni caso subordinati alla concessione di derivazione di acque pubbliche da parte dell'autorità competente.

ART. 3.

(Equilibrio del bilancio idrico)

1. L'autorità di bacino vigila sull'equilibrio del bilancio idrico nell'ambito della pianificazione idrica.

2. Nei bacini idrografici caratterizzati da eccessi di prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono gradualmente regolate fino al raggiungimento di un equilibrio che deve garantire il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, atto ad assicurare le condizioni di vita per gli ecosistemi interessati; tale deflusso non può, comunque, essere inferiore alla portata di magra.

3. Il piano di bacino, sulla base dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 4, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, prevede misure per la riduzione progressiva delle derivazioni lesive della funzionalità del bilancio idrico, da attuarsi da parte delle amministrazioni concedenti secondo appositi programmi definiti con criteri di graduale adeguamento.

4. Le autorità statali e regionali, ciascuna per quanto di propria competenza, su proposta dell'autorità al bacino, impongono, all'uso delle derivazioni, temporanee limitazioni ritenute necessarie per speciali motivi di interesse pubblico o quando si verificano o si prevedono eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, per conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze; ai titolari delle utenze limitate ai sensi del presente comma spetta la riduzione dei canoni in proporzione alla minore quantità di acqua derivabile. Nel caso in cui la temporanea limitazione interessi contestualmente derivazioni di competenza delle autorità statali e regionali, provvede l'autorità statale d'intesa con le regioni interessate.

5. Con decreto emanato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adot-

tato il regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale dell'acqua.

ART. 4.

(Competenze dello Stato).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 253, composto dai ministri indicati al medesimo articolo 4, comma 2, o dai sottosegretari da loro delegati, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, nell'esercizio delle funzioni di cui al medesimo articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989:

a) le direttive generali e di settore per la disciplina dell'economia idrica;

b) le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche;

c) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino ai sensi dell'articolo 5, comma 3;

d) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;

e) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 5, comma 1;

f) i criteri per la gestione del servizio idrico, formato dall'insieme dei servizi pubblici di adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

g) le linee della programmazione nazionale degli usi plurimi delle risorse idriche;

h) gli indirizzi e le prescrizioni necessarie per coordinare i programmi di salvaguardia delle acque e di difesa del suolo nonché per riorganizzare, al fine di conseguirne la gestione integrata, i sistemi idrici che interconnettono il territorio di due o più regioni o che modificano la distribuzione delle risorse idriche trá le regioni;

i) gli indirizzi per gli usi plurimi delle acque nonché per il coordinamento previsto dall'articolo 17, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo si avvale del supporto tecnico e amministrativo della Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici e del Servizio prevenzione degli inquinimenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

ART. 5.

(Competenze della regione e dell'autorità di bacino).

1. La regione, su proposta delle autorità di bacino, entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delimita gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 35 della legge 18 maggio 1989, n. 183, secondo i seguenti criteri:

a) rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei vincoli stabiliti dal piano regionale di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e dal piano regolatore generale degli acquedotti, della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) superamento della frammentazione delle gestioni;

c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali con tendenziale riferimento ad una popolazione di almeno 500.000 abitanti, ovvero ad un territorio di almeno 2.500 chilometri quadrati, ovvero al territorio regionale o provinciale, anche mediante riunione di due o più bacini contigui;

d) per le piccole isole, identificazione dell'ambito ottimale con l'intero territorio insulare.

2. La regione, su proposta dell'autorità di bacino, promuove, disciplina e coordina l'azione dei gestori dei servizi idrici dell'intero sistema idrico regionale.

3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un acquedotto pubblico, per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse idriche, derivate o captate in territori comunali ricadenti in più regioni, la delimitazione di cui al comma 1 è effettuata d'intesa tra le regioni interessate.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente, nonché l'autorità di bacino, nell'ambito delle attività previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono nei bacini idrografici di loro competenza ad aggiornare le varianti al piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino ai fini della presente legge ed a programmare gli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla citata legge n. 183 del 1989. L'autorità di bacino, per assicurare l'equilibrio tra risorse idriche utilizzate e fabbisogni generali del sistema idrografico, può proporre misure per il coordinamenio e lo sviluppo dell'economia idrica e criteri di diversificazione tariffaria in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.

5. La regione stabilisce norme integrative per quanto concerne il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, la funzionalità degli impianti di pretrattamento ed il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle autorizzazioni.

ART. 6.

(Aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti).

1. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, svolge le attività conoscitive di base per l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e la programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche.

2. Per lo svolgimento delle attività conoscitive di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi nel 1992.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del fondo speciale di cui all'articolo 25, comma 3.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO

ART. 7.

(Tariffa del servizio idrico).

1. In materia di servizio idrico, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, il Comitato interministeriale dei prezzi, integrato dal Ministro dell'ambiente, elabora le metodologie tecniche e determina i parametri di base per il calcolo della tariffa relativa al servizio stesso, stabilendo i criteri per verificare la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare l'integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario, gli interessi passivi sul capitale investito e sul fondo di dotazione ed i costi di gestione delle aree di salvaguardia, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico; essa è determinata ed adeguata ogni anno dai soggetti gestori dei servizi idrici, nel rispetto del disciplinare o

dello statuto conseguenti ai modelli-organizzativi di cui all'articolo 9, comma 2.

3. Sono salvaguardate tariffe agevolate per i consumi domestici essenziali; al fine di redistribuire equamente i costi di costruzione e gestione degli impianti e delle reti, il disciplinare o lo statuto prevedono le modalità di determinazione di tariffe maggiorate per gli immobili adibiti a residenza secondaria e per gli impianti ricettivi stagionali.

4. La tariffa è dovuta per intero dagli utenti del servizio di pubblica fognatura, anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, nonché dai titolari di scarichi che non recapitino in pubblica fognatura. È fatta salva una diversa tariffa per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione.

5. Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata. Per le utenze industriali la tariffa è determinata sulla base anche della qualità delle acque reflue scaricate in fognatura. I titolari di scarichi idrici, che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto, denunciano al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento. È fatta salva una diversa tariffa per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione.

6. Qualora i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, siano gestiti separatamente, per effetio di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto il quale provvede al successivo riparto entro trenta giorni dalla riscossione. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.

7. Ciascun ente locale proprietario di servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, ha facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere alle esigenze di

espansione urbanistica ed all'adeguamento dei servizi, previa convenzione con il soggetto gestore dei medesimi servizi, al quale le opere sono affidate in gestione.

ART. 8.

(Poteri sostitutivi).

1. La regione, nel disciplinare tipo di cui all'articolo 11, comma 2, prevede l'esercizio di poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita.

2. Nei casi in cui le intese o gli accordi previsti dalla presente legge non siano conseguiti dalle regioni interessate, previa congrua diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, provvede, su istanza anche di una sola delle regioni interessate, sentita l'autorità di bacino.

ART. 9.

(Organizzazione del servizio idrico).

1. Il servizio idrico, come definito all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, è gestito in modo unitario ed integrato.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la regione promuove la stipula di una convenzione, tra una o più province e i comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero la costituzione del consorzio obbligatorio, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, della medesima legge n. 142 del 1990 per la gestione integrata del servizio idrico nelle forme di cui all'articolo 22, comma 3, lettere *b)*, *c)* ed *e)* della medesima legge n. 142 del 1990. Per l'affidamento di cui alla lettera *b)* del citato articolo 22 si seguono le procedure

previste nel decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

3. Sono salvaguardate, qualora siano funzionali ed economiche, le forme e le capacità gestionali degli enti locali, delle loro aziende speciali, dei consorzi pubblici e dei concessionari dei servizi esistenti. A tal fine la regione e le province, d'intesa con i comuni interessati, possono prevedere, nel disciplinare o nello statuto, la designazione di un soggetto gestore operante nell'ambito territoriale ottimale, cui conferire il coordinamento operativo dei servizi, con relativa facoltà di partecipazione al capitale degli enti coordinati, se non preclusa dalla forma di gestione.

ART. 10.

(Gestioni esistenti).

1. Le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla organizzazione del servizio idrico nelle forme di cui all'articolo 9.

2. Le società e le imprese consortili già concessionarie di servizi ne mantengono la gestione fino alla scadenza della concessione, che è rinnovabile, salvo che gli enti locali non si avvalgano della facoltà di riscatto.

3. Alla definitiva scadenza delle concessioni di cui al comma 2, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti, direttamente agli enti locali concedenti, nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto dal disciplinare o dallo statuto.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e con le regioni interessate, sentite le competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, si provvede al riassetto

funzionale ed organizzativo degli enti acquedottistici sottoposti a vigilanza statale, ridefinendone la natura giuridica e le competenze territoriali, nel rispetto dei criteri e delle modalità di gestione dei servizi di cui alla presente legge, salvaguardando la interconnessione delle reti idriche già esistenti.

5. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e da altri consorzi di diritto pubblico, nel rispetto dell'unità di gestione, sono trasferiti entro il 31 dicembre 1995 al gestore del servizio idrico dell'ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o nella maggior parte i territori serviti, secondo un piano predisposto dalle regioni, sentite le province e gli enti interessati ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il ministro dell'ambiente.

ART. 11.

(Rapporti tra enti locali e soggetti gestori dei servizi idrici)

1. La regione, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, adotta un disciplinare tipo che regola i rapporti tra enti locali e soggetti gestori dei servizi idrici.

2. Nel disciplinare tipo di cui al comma 1 è previsto l'obbligo, a carico del soggetto gestore, di garantire continuativamente l'erogazione di un quantitativo minimo giornaliero, la cui misura è definita dalle regioni per categoria d'utenza.

3. Nello stesso disciplinare tipo sono inoltre previste le penali e le condizioni di risoluzione nel caso in cui il soggetto gestore risulti inadempiente.

ART. 12.

(Dotazioni dei soggetti gestori dei servizi idrici).

1. Gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e consorzi, sono dati in concessione su richiesta al nuovo soggetto gestore del servizio idrico, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dal disciplinare o dallo statuto.

2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al nuovo soggetto gestore del servzio idrico anche interamente, in conformità a specifica previsione del disciplinare o dello statuto.

3. Il personale dei comuni, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici, già adibito ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, in servizio al 31 dicembre 1989 o assunto successivamente in base a pubblico concorso bandito prima di tale data, è trasferito al soggetto gestore del servizio idrico. Al personale trasferito in base al presente comma può essere corrisposto un assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti, pari alla eventuale differenza tra il trattamento economico, di godimento e quello spettante in applicazione degli accordi nazionali di categoria propri della forma di gestione del servizio. Il soggetto gestore del servizio idrico può richiedere il trasferimento di tutto o di parte del personale eventualmente assunto dopo il 31 dicembre 1989, ove lo ritenga necessario per la corretta gestione dei servizi.

4. Il soggetto gestore del servizio idrico, previo consenso della provincia e del comune già titolare, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non

estesi all'intero ambito territoriale ottimale.

5. Il servizio elettrico finora gestito, ai sensi dell'articolo 4, numero 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, da aziende esercenti anche servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, è trasferito dal comune, su autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo consenso del comune titolare della concessione di esercizio elettrico, al soggetto gestore del servizio idrico, ove questo intenda continuare a gestire, mediante l'azienda consortile, l'esercizio promiscuo.

ART. 13.

(Informazione agli utenti).

1. Ciascun gestore di servizio idrico assicura l'informazione agli utenti e promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua, garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti i servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, le tecnologie impiegate, il funzionamento degli impianti, la quantità e la qualità delle acque fornite e trattate.

2. Il Ministero dei lavori pubblici assicura la pubblicità dei progetti concementi opere idrauliche, che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. A tal fine, il Ministero dei lavori pubblici cura la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente all'avvio del procedimento, garantendo la massima evidenza, su: la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno un quotidiano a diffusione locale.

3. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del Ministero dei lavori pubblici di tutti i documenti, atti, studi e progetti inerenti la domanda di concessione, di cui al comma 2, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 14.

(Gestione delle aree di salvaguardia).

1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto degli usi civici praticati dagli aventi diritto.

ART. 15.

(Disciplina delle acque nelle aree protette).

1. L'autorità di bacino per le aree naturali protette nazionali e le regioni per le aree naturali protette regionali, su proposta dell'ente gestore dell'area protetta, definiscono le acque sorgive, fluenti e sotterranee, necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate. L'autorità competente adotta i provvedimenti conseguenti.

2. Per ogni nuova autorizzazione o concessione di captazione, emungimento o derivazione nelle aree di cui al comma 1, è richiesto il parere dell'ente gestore dell'area protetta.

3. Le eventuali captazioni in atto in base a regolare titolo, nelle aree di cui al comma 1, saranno progressivamente limitate secondo un piano pluriennale, redatto dall'autorità di bacino su proposta dell'ente gestore dell'area protetta, che tenga conto della durata delle concessioni, delle destinazioni ad uso potabile e agricolo e delle consuetudini locali.

4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, gli utenti di captazioni in atto nelle aree di cui al comma 1, che non abbiano già ottenuto il regolare titolo, ovvero non l'abbiano richiesto, devono richiederlo, nelle forme di legge, sotto pena di immediata interruzione della capta-

zione, a loro spese, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni competenti si pronunciano, sentito l'ente gestore dell'area protetta, sulla ammissibilità delle captazioni di cui alle predette domande, entro i sei mesi successivi alla presentazione delle stesse. Le captazioni ritenute inammissibili sono dichiarate abusive e sono immediatamente interrotte a spese del responsabile.

ART. 16.

(Controlli interni).

1. Per assicurare la fornitura di acque di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, qualora non abbia stipulato apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di controlli di qualità delle acque.

2. Il responsabile della gestione dell'acquedotto che, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, non abbia adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua e prevenire l'erogazione di acqua non idonea al consumo umano, è punito ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

ART. 17.

(Risparmio idrico).

1. Il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:

a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite;

b) installazione di reti duali, nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;

c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa;

d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico, industriale ed agricolo.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono finanziati mediante utilizzo prioritario degli adeguamenti tariffari di cui all'articolo 32 nonché, per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, mediante impiego dei fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato un regolamento per la definizione dei criteri e del metodo in base a cui valutare le perdite degli acquedotti. I soggetti gestori dei servizi idrici, entro il 28 febbraio di ciascun anno, trasmettono al Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni eseguite con la predetta metodologia.

ART. 18.

(Riutilizzo delle acque reflue).

1. I soggetti gestori dei servizi idrici ed i consorzi di bonifica e di irrigazione attuano il risparmio idrico mediante il riciclo delle acque reflue e la realizzazione di acquedotti per consumi diversi da quelli civili, con la fornitura di acqua di qualità appropriata all'uso.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione della lettera *e)* del primo comma dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici, della sanità, dell'agricoltura e delle

foreste, dell'industria, del commercio è dell'artigianato, sono adottate norme tecniche riguardanti:

a) le tipologie di uso dell'acqua per le quali è ammesso il reimpiego di acque reflue; le tipologie delle acque reflue suscettibili di riutilizzo; gli *standards* di qualità e di consumi; i requisiti tecnologici relativi ai trattamenti di depurazione da adottare;

b) le modalità di impiego di acque reflue depurate, tenuto conto degli aspetti igienico-sanitari;

c) le modalità per la realizzazione, la conduzione e l'adeguamento di impianti di depurazione e di reti di distribuzione di acque reflue per i diversi usi.

3. La regione adotta programmi per attuare il risparmio idrico, prevedendo incentivi ed agevolazioni alle imprese che si dotano di impianti di riuso e di riciclo ovvero utilizzano acque reflue trattate, nonché per realizzare acquedotti ad uso industriale, promiscuo e rurale.

4. Il riuso delle acque reflue è finanziato con una quota del fondo speciale di cui all'articolo 25, comma 3.

ART. 19.

(Trasferimento di acqua).

1. Il trasferimento di acqua fra sistemi acquedottistici ricadenti in più regioni è disposto con variante al piano regolatore generale degli acquedotti ed è realizzato per assicurare la razionale disponibilità di risorse idriche destinate al consumo umano nonché per prevenire l'emergenza idrica, per costituire scorte e per la ricarica delle falde. Le relative opere, da realizzare previa valutazione di impatto ambientale, da effettuarsi, fino al recepimento della normativa comunitaria in materia, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato sulla *Gazzetta Uffi-*

ciale n. 4, del 5 gennaio 1989, possono essere alimentate con acque oggetto di grande derivazione, importate, dissalate o cedute da qualsiasi gestore.

2. Le disposizioni del capo III del titolo I del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, si applicano alle concessioni per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, compresi i serbatoi artificiali, le traverse fluviali ed ogni altra opera di regolazione e di stoccaggio superficiale e sotterraneo e di adduzione delle acque, nonché per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione di serbatoi esistenti, per il loro adeguamento alle normative tecniche vigenti, per il ripristino della loro originaria capacità di invaso e per il ripristino di laghi in precedenza prosciugati.

3. La realizzazione e la gestione delle opere di cui al comma 1 sono definite di interesse nazionale, sono poste anche a parziale carico dello Stato e approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, come integrato dall'articolo 4; il Ministro dei lavori pubblici definisce la convenzione tipo e le direttive per la concessione delle acque ai soggetti utilizzatori.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, avvalendosi dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, tenuto conto delle direttive del CIPE, affida in concessione l'attuazione e la gestione delle opere di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per l'affidamento della concessione dei lavori pubblici.

CAPO III

TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE

ART. 20.

(Pozzi d'acqua e sorgenti).

1. Tutte le estrazioni e le derivazioni di acque pubbliche sono concesse nel rispetto delle previsioni del piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, ovvero sentite l'autorità di bacino o le regioni interessate. Resta ferma la facoltà del proprietario del fondo di estrarre ed utilizzare per usi domestici le acque sotterranee del fondo nei modi previsti dall'articolo 93 del citato testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.

2. La concessione prevede l'obbligo per i concessionari di sottoporre, a loro spese, almeno una volta all'anno, i pozzi, le sorgenti e le acque utilizzate a controlli sanitari, secondo le modalità indicate in apposite direttive emanate dalla regione o provincia autonoma competente per territorio.

3. È obbligatoria l'installazione di adeguati misuratori di consumo in tutte le utenze di acque derivate o estratte. La concessione regolamenta tale obbligo secondo le modalità indicate in apposite direttive emanate dalla regione o provincia autonoma competente per territorio.

4. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonomi competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I pozzi comunque interferenti con le riserve idriche sotterranee destinate al consumo umano sono soggetti al controllo delle competenti autorità.

6. I pozzi non denunciati ai sensi del comma 4 e quelli che costituiscono pericolo per l'incolumità e la salute pubblica e l'integrità delle risorse idriche sotterra-

nee sono chiusi con provvedimento della competente autorità ed a spese del proprietario.

ART. 21.

(Informazioni sulle acque estratte dal sottosuolo).

1. Tutti i soggetti che, al di fuori dei servizi pubblici di acquedotto, si approvvigionano di acqua sotterranea, destinata a qualsiasi uso anche non potabile, denunciano periodicamente alla provincia i quantitativi prelevati, fornendo sia i dati concernenti la utilizzazione delle risorse e le opere di derivazione che le ulteriori informazioni richieste dalle regioni.

2. La provincia cura la tenuta e l'aggiornamento del catasto dei prelievi idrici diretti, mettendolo a disposizione dell'autorità di bacino e della regione.

ART. 22.

(Salvaguardia delle acque sotterranee).

1. Per assicurare la corretta gestione del patrimonio idrico sotterraneo, in ciascun ambito territoriale ottimale, la provincia si avvale, mediante convenzione, dei soggetti gestori dei servizi idrici e, fino alla costituzione di questi ultimi, dei soggetti gestori di pubblici servizi di acquedotto.

2. In base alla convenzione di cui al comma 1 ciascun gestore svolge le seguenti funzioni:

a) installazione di contatori, o comunque di idonei strumenti di misura per i prelievi di risorse, per i quali gli utenti sono tenuti a corrispondere il nolo contatore a canone fisso, che è stabilito con le procedure disposte per la fissazione delle tariffe idriche;

b) vigilanza sulla corretta manutenzione dei pozzi d'acqua e delle sorgenti e segnalazione in ordine ai pozzi abusivi, nonché agli usi non corretti dei pozzi e delle risorse idriche sotterranee;

c) trasmissione all'Amministrazione finanziaria, all'autorità di bacino e alla regione di una relazione annuale sull'attività svolta, nonché delle notizie e dei dati richiesti dalle medesime.

3. I soggetti di cui all'articolo 93 del citato testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici sono tenuti esclusivamente alla denuncia annuale alle amministrazioni competenti.

4. Per la tutela delle acque sotterranee la provincia può avvalersi della collaborazione dei consorzi di bonifica e di irrigazione; questi, mediante convenzione, sono tenuti a controllare il regime delle falde sotterranee ricadenti nei propri comprensori, trasmettendo le informazioni acquisite alla provincia, all'autorità di bacino e alla regione.

ART. 23.

(Tutela amministrativa delle acque sotterranee).

1. L'articolo 94 del citato testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici è sostituito dal seguente:

« ART. 94. – 1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione in tutto il territorio nazionale.

2. L'estrazione e l'utilizzo delle acque sotterranee devono essere compatibili con le capacità di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino.

3. Qualora sia accertato l'abbassamento del livello delle falde e nei periodi di siccità, l'amministrazione competente può ridurre l'estrazione di acque sotterranee in proporzione ai quantitativi estraibili in base a regolare titolo ».

ART. 24.

(Regime fiscale).

1. Il trasferimento dei beni ed ogni altra operazione inerente la costituzione dei soggetti gestori dei servizi idrici, ivi

compresa l'acquisizione delle gestioni di cui all'articolo 12, comma 4, avviene in totale esenzione fiscale per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 25.

(Canoni per le utenze di acqua pubblica).

1. Ferme restando le esenzioni attualmente vigenti, dal 1° gennaio 1991 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'articolo 35, e successive modificazioni, del citato testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, costituiscono il corrispettivo delle acque prelevate e sono così stabiliti:

a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire 64.000 ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;

b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, lire 640;

c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, lire 3 milioni;

d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 20 milioni, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario restituisce le colature ed i residui di acqua con le medesime caratteristiche qualitative oppure per i cicli produttivi ad elevata utilizzazione di acqua individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente. È abrogato conseguentemente il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano limitata-

mente al canone di cui alla presente lettera;

e) per ogni modulo di acqua per pescicoltura, lire 500.000;

f) a decorrere dal 1° gennaio 1990, per ogni kilovatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, il canone annuo relativo alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 10, comma primo, lettera *e)*, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e successive modificazioni, è fissato in lire 15.744. Con la stessa decorrenza è conseguentemente abrogato l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e non si applicano, limitatamente al canone di cui alla presente lettera, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni.

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni per il consumo umano, a lire 3 milioni per derivazioni per uso industriale ed a lire 100.000 per ogni altra utilizzazione.

3. I proventi dei canoni sono costituiti in fondo speciale con contabilità separata e sono destinati al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 6, 17 e 18. Le somme sono ripartite nel contesto e con le procedure di cui all'articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

4. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, fino al 31 dicembre 1993 continua ad essere acquisita al bilancio dello Stato una quota dei proventi dei canoni pari a quella a tale titolo iscritta, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1991.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo.

ART. 26.

(Adeguamento dei canoni).

1. I canoni per le utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 25 sono adeguati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale e sono conseguentemente aggiornati ogni biennio.

CAPO IV

USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE

ART. 27.

(Usi plurimi delle acque irrigue e di bonifica).

1. In attesa della legge quadro sulla bonifica e l'irrigazione, i consorzi di bonifica ed irrigazione, ferme restando le loro competenze istituzionali, ivi comprese quelle relative alla realizzazione e alla gestione di reti a prevalente scopo irriguo, di impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, degli acquedotti rurali e degli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, hanno facoltà, previa notificazione al Ministero dei lavori pubblici, di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive.

2. Per gli usi di cui al comma 1 resta fermo il canone di concessione per uso irriguo; alla concessione degli altri usi si provvede secondo le disposizioni del capo I del titolo VI del regolamento approvato con regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e successive modificazioni, e per i proventi

relativi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

3. Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica e di irrigazione, utilizzi canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

ART. 28.

(Acque per usi industriali).

1. Al secondo comma dell'articolo 6 del citato testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *d*-bis) per uso industriale: 100 litri al minuto secondo ».

2. All'articolo 21 del citato testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale si fanno per una durata di anni venti e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico ».

ART. 29.

(Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico).

1. Tenuto conto dei princìpi di cui alla presente legge e del Piano energetico nazionale, nonché degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche di cui all'articolo 4, il CIPE, su iniziativa del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del

suolo, come integrato dallo stesso articolo 4, sentite le autorità di bacino, disciplina:

a) la produzione e la cessione d'acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere;

b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica;

c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 30.

(Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico).

1. Qualora la regione non individui nei termini di cui all'articolo 5, comma 1, gli *ambiti territoriali ottimali, questi coincidono* con il territorio di ciascuna provincia; dopo il primo triennio di applicazione della presente legge ciascuna regione ha facoltà di modificare gli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo 5.

2. Nei casi in cui non si provveda alla organizzazione del servizio idrico di cui all'articolo 9, nei termini di cui al comma 2 del medesimo articolo 9, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa congrua diffida, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove i provvedimenti sostitutivi per la realizzazione dei relativi adempimenti.

ART. 31.

(Catasto degli scarichi).

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sosti-

tuito dall'articolo 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

« Le province provvedono ad effettuare:

a) il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo;

b) il controllo degli scarichi stessi per quanto attiene ai limiti di accettabilità e al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi e dei liquami di cui ai numeri 2) e 3) della lettera *e)* del primo comma dell'articolo 2;

c) il controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui alla lettera *d)* del primo comma dell'articolo 2;

d) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti sul suolo o nel sottosuolo;

e) l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell'ambito dell'attività provinciale di censimento delle risorse idriche ».

ART. 32.

(Regime transitorio delle tariffe).

1. Fino al 31 dicembre 1993 i gestori dei servizi idrici sono autorizzati ad apportare alle tariffe aumenti in misura non inferiore al 70 per cento e non superiore al 100 per cento di quelle praticate alla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi proventi sono destinati:

a) alla realizzazione di opere di particolare onerosità ed urgenza volte a garantire il superamento delle emergenze idriche, il risanamento delle reti che evidenziano perdite rilevanti, nonché il rispristino delle reti esistenti;

b) alla realizzazione di interventi, di acquisizioni e di integrazioni di reti volti a consentire la realizzazione di acquedotti ad uso promiscuo;

c) all'adeguamento e al potenziamento degli impianti di depurazione per la salvaguardia a fini idropotabili delle acque superficiali, nonché al riutilizzo delle acque reflue.

ART. 33.

(Abrogazione di norme).

1. È abrogato l'articolo 17-*bis* della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge o con essa comunque incompatibili.

ART. 34.

(Disposizioni di principio).

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione; sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.